

	Comune di BAISO	G.C.	40	19/06/2019
	OGGETTO: ONERI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV DELLA PARTE I DEL T.U.E.L. AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 – CONFERMA DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2019 il giorno 19 del mese Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		presenti
CORTI FABRIZIO	Sindaco	SI
SPEZZANI FABIO	Vice sindaco	SI
MERLI TIZIANO	Assessore	SI
PICCININI VANESSA	Assessore	SI
FERRETTI GIUSEPPINA	Assessore	SI

Partecipa il Il Segretario Generale , Avv. Stefano Cappilli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.

OGGETTO: ONERI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV DELLA PARTE I DEL T.U.E.L. AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 – CONFERMA DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 37 e 47 del D. Lgs 267/2000 che statuiscono rispettivamente sulla composizione dei consigli e delle giunte comunali;

Visti l'art. 2, comma 184, della legge 191/2009, come modificata dal decreto legge 25.1.2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.3.2010, n. 42, e l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n.148;

Preso atto che:

- la normativa da ultimo citata aveva ridotto il numero degli assessori fissato dall'art. 47, comma 5, del TUOEL, a decorrere dal primo turno elettorale successivo all' emanazione delle leggi stesse con particolare riferimento ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- in particolare, l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n.148 aveva statuito, per i Comuni con popolazione da 3.001 abitanti e fino a 5.000 abitanti, che il numero massimo degli assessori fosse stabilito in tre;

Dato atto che il Comune di Baiso, alla data dell'ultimo censimento, aveva una popolazione residente di 3.403 abitanti;

Visto l'art. 1, comma 135, della Legge 07.04.2014, n. 56, il quale, sempre in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, ha previsto che, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 136, della medesima Legge 07.04.2014, n. 56, sopra citata, il quale stabilisce che i comuni, interessati dalla disposizione di cui al sopra citato comma 135, provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24.04.2014 che, nell'individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni che assicuri l'invarianza di spesa, anche al fine di rafforzare le misure di contenimento e controllo della spesa pubblica, funzionali al suo risanamento, ha precisato che la rideterminazione degli oneri deve essere parametrata al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148;

Richiamati:

- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in materia di diritto del Sindaco e dei componenti delle Giunte Comunali a percepire un'indennità di funzione;
- il decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000 in materia di determinazione della misura finanziaria di tale indennità;
- l'art. 1, comma 54, della Legge 23 gennaio 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) il quale, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, l'indennità di funzione spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali;

Dato atto che l'indennità di funzione spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali è erogata mensilmente;

Preso atto che, sulla base della normativa sopra richiamata e tenuto conto che l'indennità spettante al Sindaco è di €. 1952,21, il valore teorico delle indennità di funzione spettanti a Vice Sindaco e Assessori per gli enti della fascia demografica cui appartiene il Comune di Baiso è pari a:

- €. 390,44 per il Vice Sindaco (pari al 20% dell'indennità spettante al Sindaco);
- €. 292,83 per gli Assessori (pari al 15% dell'indennità spettante al Sindaco);

Considerato che la determinazione delle indennità di funzione spettanti al Vice Sindaco, agli Assessori e al Sindaco è un obbligo che deve essere assolto anche dal nuovo organo esecutivo, nel corso della prima seduta di Giunta Comunale, in considerazione che l'invarianza di spesa deve essere assicurata fin dall'inizio del nuovo mandato amministrativo;

Rilevato che le indennità di cui sopra sono tutte definite in maniera teorica;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 16.06.2014 con cui - in adempimento della normativa richiamata e sulla base del medesimo criterio di calcolo uniforme individuato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24.04.2014- sono stati rideterminati gli importi lordi delle indennità di funzione mensili teoricamente spettanti ai componenti della stessa nelle seguenti misure:

- Sindaco €. 1.952,21;
- Vice Sindaco €. 300,33;
- Assessori €. 225,26;

Dato atto che, con nota n.7/2019, il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 136, della medesima Legge 07.04.2014, n. 56;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio "Affari Generali e Istituzionali" in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. **Di confermare** quanto stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 36 del 2014 in relazione al quantum delle indennità di funzione mensili da riconoscere al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali per il periodo di mandato elettorale 2019-2024. Ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, commi 135 e 136, della Legge 07/04/2014 n. 56, secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

numero	Carica	Indennità piena
1	Sindaco	1952,21
1	Vice sindaco	300,33
3	Assessori	225,26

2. **Di dare atto che** l'indennità di funzione mensile spettante al sindaco per i Comuni di fascia demografica da 3001 a 5000 abitanti, ai sensi del D.M. 4 Aprile 2000, n. 119 tabella A e tenuto conto della riduzione determinata dall'art. 1, comma 54, della Legge 23 gennaio 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), per il mandato elettorale 2019-2024, è pari ad €. 1952,21.

- 3 **Di dichiarare**, stante l'urgenza, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sindaco
Fabrizio Corti

Il Segretario Generale
Avv. Stefano Cappilli